

TRIBUNALE DI ROSSANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2885/2012	RAG.
N. 905/2013	Scrit.
N. 11914	CROM.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART 429 CPC

nella causa di lavoro iscritta al n. 2885, del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2010.

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Accrogliono Raffaella e dall'avv.

Campilongo Antonio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliato;

RICORRENTE

E

INPS. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.


RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 6.12.2010, il ricorrente rappresentava:

- di essere dipendente dell'INPS con qualifica e mansioni B3 (CCNL Enti Pubblici non economici);
- di essere stato licenziato, sulla base delle risultanze di un'ispezione effettuata dall'INPS il 9.11.2009 presso la propria azienda agricola:

1) Per avere gestito un'azienda di modeste dimensioni, ritenuta incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Ente, più precisamente, per non avere esercitato



il diritto di opzione tra le due attività e per non avere comunicato all'Ente l'esercizio della detta attività;

- 2) Per essere stato trovato intento al lavoro durante il periodo di malattia;
- 3) Per avere assunto come bracciante agricolo il proprio figlio, il quale aveva percepito le indennità di malattia e disoccupazione, pur in assenza del presupposto della onerosità della prestazione lavorativa; precisava che all'ispezione era seguito il provvedimento di disconoscimento delle giornate;
- 4) Per avere, la di lui moglie, percepito indebitamente le prestazioni INPS, in presenza di un rapporto di lavoro fittizio alle dipendenze di un cugino del ricorrente, tale

Rappresentava, altresì, di avere comunicato l'esercizio dell'attività, seppure verbalmente, al direttore di sede, il quale con ordine di servizio del 21.7.2008, aveva escluso l'incompatibilità tra l'attività aziendale e quella dipendente.


Ciò premesso, sosteneva il ricorrente che la sanzione del licenziamento era:

- 1) Generica e non specifica poiché non precisava quali disposizioni di legge erano state violate né i motivi tali da giustificare un licenziamento per giusta causa;
- 2) Tardiva poiché, in violazione dell'art 3 del Regolamento di disciplina, la contestazione era avvenuta non entro i 20 giorni, ma dopo circa 30 giorni;
- 3) Sproporzionata, poiché pur volendo ritenere veritiera la circostanza contestata, la sanzione applicabile era quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di giorni 10, ai sensi dell'art 2, comma 6, lett. D).
- 4) Infondata, sia poiché al momento dell'ispezione egli non era intento al lavoro ma stazionava nei pressi della propria abitazione, adiacente l'azienda, sia poiché il certificato di malattia consigliava il riposo e non l'obbligo di restare in casa; inoltre, la circostanza del disconoscimento delle giornate lavorative in capo al figlio e alla moglie, non aveva alcuna rilevanza in merito alla propria attività ed ai fatti contestati.

Concludeva chiedendo dichiararsi illegittimo il provvedimento impugnato, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento danni.

Chiedeva, altresì, il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittimo provvedimento alla salute (esponeva, all'uopo, che la patologia cardiovascolare si era aggravata ed era insorto uno stato depressivo) agli impegni economici (precedentemente assunti, cui non aveva potuto far fronte con i soli proventi dell'azienda agricola) ed alle relazioni sociali (compromesse dalla costante assenza per visite, cure mediche e terapie).

Si costituiva l'INPS rappresentando che:

- Nel corso di due ispezioni (del 9.11.2009 e del 16.11.2009) il ricorrente era stato trovato intento al lavoro durante il periodo di malattia il che era in contrasto con il dovere di attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico nel periodo di malattia (art 1, co. 3, lett g) del Reg. di Disciplina);
 - Nel corso degli anni l'azienda agricola del aveva subito un notevole incremento, il che stava a significare che non si trattava di una modesta attività compatibile con lo svolgimento di lavoro a tempo pieno presso l'Istituto, in violazione della circolare n. 6/97. del dovere di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico (art 98 Cost e art 2, commi 1 e 2 del Regolamento);
 - I numerosi procedimenti instaurati nei confronti dell'INPS dal ricorrente per i propri congiunti rendevano conflittuale la situazione di quest'ultimo nei confronti dell'Istituto, in violazione dell'art 2, commi 1 e 2 del Codice di comportamento dei dipendenti delle PPAA approvato con DM 28.11.200 ed allegato al predetto Regolamento: la giusta causa del licenziamento era rinvenibile nella menomazione del rapporto fiduciario, seppure determinata da fatti estranei alla prestazione lavorativa, conformemente ai principi di Cassazione, sentenza n. 1519/93.
- 

- il termine di 20 giorni per la contestazione degli addebiti, invocato dal ricorrente al fine di dimostrare la tardività della contestazione degli addebiti, in realtà era riferito all'avvio della procedura disciplinare di competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, mentre il termine applicabile al caso di specie, era quello di 40 giorni che decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi a norma del comma 3.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento eccepiva la genericità della stessa.

Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.

A) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AZIENDALE.

Il ricorrente sostiene di essere stato autorizzato all'esercizio dell'attività aziendale con nota del direttore di sede, [redacted] e produce due ordini di servizio datati, rispettivamente, 17.7.2008 e 21.7.2008 (allegati a pag. 114 e 115 del fascicolo di parte).

Invero, dai predetti ordini non si evince in alcun modo, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività aziendale.

L'autorizzazione, tuttavia, risulta concessa verbalmente dall'allora responsabile dell'ufficio, dr.

[redacted]

..

Tanto ha dichiarato il teste [redacted], collega di lavoro del ricorrente, il quale ha riferito che il [redacted] ha comunicato verbalmente al direttore dott. [redacted] e al responsabile dell'ufficio, dr. [redacted], di essere titolare di una piccola azienda agricola con dipendenti e che entrambi riferivano al [redacted] che non esistevano motivi ostativi".

Sentito il [redacted] come teste, questi ha dichiarato di non ricordare tale circostanza, pur non potendola escludere poiché, come egli ha dichiarato: "essere titolare di aziende agricole non è incompatibile, né soggetto ad obbligo di dichiarazione al Dirigente".

In buona sostanza, il ricorrente ha ritenuto, in buona fede, di avere assolto il proprio obbligo di comunicare l'esercizio dell'attività aziendale.



Egli, avendo ottenuto le assicurazioni del Responsabile, ha continuato a svolgere in buona fede la propria attività.

Lo stesso Responsabile dell'epoca, dr. _____, ha continuato a sostenere in corso di causa che non vi era alcuna incompatibilità.

È giustificabile, dunque, il comportamento del ricorrente, il quale si è attenuto alle disposizioni ed alle assicurazioni del Responsabile dell'ufficio.

Se vi è, dunque, una qualsiasi violazione di norme di regolamento o di legge, non è certamente addebitabile al ricorrente; semmai a chi ha autorizzato lo svolgimento di tale attività.

Se l'attività, poi, si è intensificata negli anni dando luogo ad una azienda di notevoli dimensioni (circostanza peraltro, non dimostrata), nessuna responsabilità può attribuirsi al ricorrente poiché "nessuno" gli ha chiesto di comunicare eventuali variazioni delle dimensioni della propria attività.

B) L'ATTIVITA' AZIENDALE DURANTE L'ASSENZA PER MALATTIA

La circostanza descritta dagli ispettori, (confermata durante l'istruttoria dal teste _____) è stata smentita dalla prova per testi articolata dal ricorrente.


Il teste _____ ha dichiarato: " al momento dei due accessi ispettivi era intento a lavorare..coordinava i lavori all'interno e all'esterno del capannone ..al momento del nostro accesso si trovava all'ingresso del capannone".

Orbene, riferire che il ricorrente fosse intento al lavoro e poi dichiarare che si limitava a coordinare gli operai stando fermo davanti al capannone, dice tutto e niente.

È stato dimostrato che il capannone (circostanza non contestata) è adiacente l'abitazione del ricorrente, sicchè questi non ha abbandonato il proprio domicilio.

Né la certificazione medica (in atti) gli consigliava il riposo a letto, ma semplicemente il riposo, essendo stato colpito da infarto.

Lo stazionare, dunque, davanti alla propria abitazione (ed adiacente capannone) non può integrare un comportamento fraudolento o contrario a norme di legge o regolamento.



C) I RAPPORTI DI LAVORO DEL FIGLIO E DEL CONIUGE DEL RICORRENTE

Con riferimento al disconoscimento di giornate effettuato dall'INPS nei confronti della moglie e del figlio dell'istante, si condivide l'assunto per cui si tratterebbe di fatti completamente estranei al rapporto di lavoro, dal momento che, ove si dimostrasse la fittizietà di tali rapporti, ciò comunque non basterebbe per ledere il rapporto fiduciario tra dipendente ed Ente Pubblico, considerando che si tratta di soggetti diversi dal ricorrente e che, comunque, l'accertamento giudiziale della natura dei rapporti di lavoro degli stessi è ancora pendente.

In conclusione, la sanzione irrogata appare illegittima sotto il profilo sostanziale non ravvisandosi alcuna violazione di norme o regolamenti ed essendo emersa, nel corso dell'istruttoria, la totale buona fede del ricorrente.

Visto l'art 18, nella nuova formulazione, considerato che il fatto contestato non sussiste e, comunque, il ricorrente non lo ha commesso, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

Non si possono accogliere, invece, le domande risarcitorie non essendo né allegati, né dimostrati il nesso di causalità con il licenziamento impugnato.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.



Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
- condanna, altresì, l'INPS, in p.l.r.p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna, infine, l'INPS, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.

Rossano, 19.7.2013

Depositato in Cancelleria Oggi

19 LUG. 2013

IL CANCELLIERE

Il Giudice
Dr.ssa Anna Caputo